



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo referendario
Rita Gasparo	Primo referendario
Francesco Liguori	Primo referendario (relatore)
Valeria Fusano	Primo referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Parona (PV)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la richiesta di parere del sindaco del comune di Parona pervenuta il 24 dicembre 2024 (SC_LOM - 24242 - I - 24/12/2024);

VISTA l'ordinanza n. 292 del 24 dicembre 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione della richiesta di parere nell'odierna adunanza;

UDITO il relatore, primo referendario Francesco Liguori;

PREMESSO

Il sindaco di Parona chiede un parere sulla deliberazione dell'ARERA del 3 agosto 2023, n. 386, sottoponendo a questa Sezione i due seguenti quesiti:

- se è legittimo considerare il valore incassato a titolo di componenti perequative TARI per ciascuna utenza quale somma complessiva da riversare a CSEA scongiurando così la circostanza in cui il Comune si troverebbe ad anticipare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, somme in favore di CSEA senza avere la certezza dell'integrale copertura delle stesse in considerazione dell'incidenza della dubbia esigibilità di una quota parte delle entrate richieste ai fini TARI e delle possibili variazioni diminutive dei valori "bollettati", e quindi accertati, per effetto delle variazioni che potrebbero essere dichiarate da parte dei contribuenti (come consentito dal Legislatore) fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'emissione dei titoli di incasso TARI, quindi successivamente al termine del 15 marzo per il versamento a CSEA da parte dei comuni;
- se, anche in conseguenza del criterio di contabilizzazione appena proposto, l'imputazione delle somme registrate in entrata del bilancio comunale e derivanti dall'applicazione delle componenti perequative TARI debba avvenire tra le entrate di parte corrente del titolo terzo oppure tra le entrate in partite di giro pur, in questa ultima ipotesi, non trovando esatta corrispondenza tra entrata e spesa in quanto il Comune si troverebbe ad impegnare e pagare in spesa una somma che potrebbe, seppur per una quota minima, non trovare mai opportuna copertura tra le scritture di cassa in entrata corrispondenti.

CONSIDERATO

La Sezione si è pronunciata in data odierna sugli identici quesiti posti dal comune di Arcore (deliberazione n. 15/2025/PAR), esprimendo il proprio avviso, dopo ampio inquadramento della fattispecie, nel senso di seguito sintetizzato:

- I. la delibera n. 386 del 3 agosto 2023 che ha introdotto le due componenti perequative UR1 e UR2 da aggiungere all'importo della TARI, ne ha anche definito le modalità di riversamento a CSEA [...]
- II. per quanto attiene alla loro contabilizzazione [...] si determina un rapporto di accessorietà tra le voci di costo aggiuntive e la TARI che conduce all'imputazione al medesimo titolo delle stesse, secondo la classificazione fornita dall'Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 15, comma 2).

Nel primo quesito, infatti, entrambi i comuni manifestano la mancata condivisione di un atto regolatorio dell'autorità di settore, di cui tuttavia non evidenziano reali ambiguità semantiche superabili con l'intervento ermeneutico della Sezione.

Per quanto riguarda il secondo, la Sezione conferma il proprio orientamento (deliberazione n. 487/2013/PAR del 18 novembre 2013, richiamata di recente dalla deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 3/2021/PRSP del 14 gennaio 2021) sulla contabilizzazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), fondato sulla «natura accessoria di detto tributo rispetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani [...]», con la conclusione che «esso non può essere contabilizzato dall'ente comunale tra i servizi per conto terzi [...]». Questa conclusione, ritenuta valida con riferimento a un diverso tributo, deve a maggior ragione valere per le nuove «componenti perequative» della medesima tassa sui rifiuti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime come segue il proprio avviso sulla richiesta di parere del comune di Parona negli stessi termini della deliberazione n. 15/2025/PAR:

- I. *la delibera n. 386 del 3 agosto 2023 che ha introdotto le due componenti perequative UR1 e UR2 da aggiungere all'importo della TARI, ne ha anche definito le modalità di riversamento a CSEA. L'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo di effettuazione dell'operazione contabile di versamento, presuppone l'interpretazione di un aspetto già oggetto di regolazione da parte di ARERA i cui provvedimenti sono*

impugnabili in prima istanza innanzi al Giudice Amministrativo (art. 133, co. 1, lett. l) CPA) e, successivamente, controvertibili, quanto alla loro concreta esecuzione, nelle forme contenziose ordinarie, per cui non vi può essere una pronuncia da parte di questa Sezione sullo specifico punto. Stante l'onere posto in capo al Comune, occorre comunque prevedere il riflesso sul bilancio dell'ente, sia di cassa sia di competenza, nel caso vi sia un effetto sui residui attivi a cui si deve provvedere con un adeguato accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE);

- II. *per quanto attiene alla loro contabilizzazione (se tra le entrate di parte corrente del titolo terzo o tra le partite di giro), l'attuale disciplina non prevede che le due componenti - che non sono partite di giro, in quanto non rappresentano un mero passaggio di denaro senza effetti per il bilancio del comune (come se agisse in qualità di intermediario nel riversare le somme a CSEA) - possano essere riversate a CSEA separatamente dalla TARI, per cui si determina un rapporto di accessorietà tra le voci di costo aggiuntive e la TARI che conduce all'imputazione al medesimo titolo delle stesse, secondo la classificazione fornita dall'Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 15, comma 2).*

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.

L'estensore
(Francesco Liguori)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in segreteria il 3 febbraio 2025

Il funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)